



FOGLIO INFORMATIVO N. 2.1

FINANZIARIA M3 SPA EROGA IN PROPRIO OPPURE IN QUALITA' DI PROCURATRICE /MANDATARIA DEI SEGUENTI ISTITUTI:

BANCA 24-7 S.p.A., sede legale: Piazza V. Veneto, 8 – 24122 Bergamo Codice Fisc., P. IVA e iscrizione al Registro Imprese di Bergamo n. 02805490162; Capitale Sociale € 60.000.000,00 interamente versato ABI 3186.4 – CAB 11100 Iscriz. Albo delle Banche n. 5487, Albo Gruppi Bancari n. 5026.0

FINECO PRESTITI S.p.A., sede sociale: Piazza Durante, 11 20131 Milano Capitale Sociale € 101.000.000,00

Appartenente al Gruppo Bancario Unicredit Italiano iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari n. 3135 – C.F., P. IVA 04015520267 e n. iscr. R.I. Milano 04015520267 – R.E.A. n. 1837877 -UIC n. 37515

UNICREDIT CONSUMER FINANCING BANK S.p.A., sede legale: Via Calabria 31, Milano Capitale Sociale: € 242.884.000,00 interamente versato Codice Fiscale ed Iscrizione Registro delle Imprese di Milano n. 05140920017 ABI: 3218.5 Gruppo Bancario UniCredito Italiano

DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

Cessione Del Quinto	Cessione Del Quinto Pensionati	Delegazione Di Pagamento
La cessione del quinto dello stipendio è una forma di finanziamento disciplinata per legge. È un prestito personale destinato esclusivamente a lavoratori dipendenti, che possono ottenerlo cedendo all'Istituto finanziatore fino a un quinto del proprio stipendio mensile per un periodo massimo di 120 mesi. La restituzione avverrà mediante trattenute mensili sulla busta paga effettuate direttamente dall'ente od azienda presso la quale il Cliente lavora. La cessione del quinto è disciplinata dal DPR n.180 del 5/1/50 e relativo regolamento DPR n.895 del 28/7/50. Si rammenta che nei confronti di clienti che rivestono la qualità di consumatori trova applicazione la normativa sul "credito al consumo".	"Il cliente ha la possibilità di richiedere il prestito contro Cessione del Quinto della Pensione – in virtù del Decreto Ministeriale di attuazione della normativa sui prestiti personali rimborsabili mediante cessione di quote delle pensioni, introdotta dal citato D. L. 14/3/2005 n.35. Qualora intenda avvalersi di tale possibilità, resta inteso che le condizioni economiche applicate all'atto dell'erogazione del prestito non potranno subire modifiche sfavorevoli per il cliente, anche nel caso in cui, a seguito di eventuali successivi provvedimenti legislativi, amministrativi o di altra natura, dovessero essere cambiate le condizioni ed i termini dell'operazioni di prestito effettuata, i cui effetti economici saranno comunque fatti salvi".	La delegazione di pagamento è un prestito personale destinato esclusivamente a lavoratori dipendenti, i quali possono delegare l'amministrazione presso la quale dipendono a trattenere mensilmente dalla propria busta paga quote del proprio stipendio per un periodo massimo di 120 mesi al fine di ottenere un finanziamento. La delega di pagamento è disciplinata dagli articoli 1269 e 1723 del codice civile sul mandato irrevocabile. Per i dipendenti dello Stato si fa riferimento alle circolari del Ministero del Tesoro n.46 dell' 8 agosto 1996, n.63 del 16 ottobre 1996, n.29 del 11 marzo 1998. Si rammenta che nei confronti di clienti che rivestono la qualità di consumatori trova applicazione la normativa sul "credito al consumo".

SERVIZI ACCESSORI

Tali finanziamenti prevedono la sottoscrizione di contratti assicurativi a premio unico contro il rischio vita ed il rischio perdita d'impiego a beneficio della società finanziatrice. I costi delle polizze saranno a totale carico del Cliente ed i relativi premi verranno trattenuti e versati alla Compagnia di assicurazione direttamente dalla Finanziaria M3 SpA S.p.A. al momento dell'erogazione del prestito ed in caso di sinistro è escluso il diritto di rivalsa della Compagnia Assicurativa nei confronti del Cliente. Diversamente, solo con riferimento alla Polizza Assicurativa a garanzia del Rischio Impiego e nella sola ipotesi in cui la stessa sia stata sottoscritta a tutela dell'interesse del Finanziatore ed il relativo premio sia stato corrisposto integralmente da quest'ultimo senza essere stato posto a carico del cliente, in caso di perdita d'impiego è fatto salvo il diritto della Compagnia di rivalersi sul Cliente per le somme pagate al Finanziatore. I dipendenti pubblici aderenti al Fondo Credito hanno la facoltà di decidere all'atto del finanziamento, se lo stesso debba essere garantito dall'INPDAP oppure da polizza stipulata con una Compagnia assicurativa privata. Con riferimento agli strumenti di trasparenza in materia assicurativa si rinvia al regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006.

RISCHI

Essendo finanziamenti a tasso fisso, esiste un generico rischio di interesse derivante dall'impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso. Si possono, inoltre, manifestare generici rischi legati all'incremento di commissioni e/o delle spese a carico del Cliente non imposte dal creditore a fronte di variazioni di costi bancari, postali, ecc.

CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO O DELL'OPERA

CONDIZIONI MASSIME APPLICABILI

DESCRIZIONI	CESSIONE DEL QUINTO E DEL. DI PAGAMENTO ASSIMILATA	DELEGAZIONE DI PAGAMENTO NON ASSIMILATA
A – TAN (tasso nominale annuo per il calcolo degli interessi), con riferimento all'anno civile	6,25 %	6,825 %
B – Imposta sostitutiva, calcolata sul capitale lordo mutuato (non inclusa nel calcolo del T.A.E.G.) o oneri erariali	0,25 % 14,62 € / 29,24 €	0,25 % 14,62 € / 29,24 €
C – Interessi di mora calcolati su base annua	3 Volte il T.A.N.	3 Volte il T.A.N.
D – Valuta applicata trenta giorni antecedente la scadenza della prima rata indicata nel contratto		
E – Commissioni bancarie/commissione intermediario mandante massime calcolate sul capitale lordo mutuato	6 %	6 %
F – Commissione dell'intermediario incaricato ivi comprese le commissioni dell'agente/mediatore. (nel caso di operatività con plafond)	18 %	18 %
G – TAEG	33%	33%
<small>I valori innanzi esposti sono indicati nelle loro entità massime – Valori calcolati sul capitale lordo mutuato – Gli oneri erariali sono calcolati sul valore attuale del prestito</small>		
H – Polizza vita e rischi diversi impiego in virtù delle quali il cliente, stipulando tali polizze, avrà copertura dei rischi vita nonché di perdita dell'occupazione e della riduzione della retribuzione in funzione del rimborso del capitale da mutuare (inclusi nel calcolo del T.A.E.G.)	11 % (salva diversa valutazione del rischio specifico da parte dell'assicuratore o garante)	11 % (salva diversa valutazione del rischio specifico da parte dell'assicuratore o garante)
I - Spese d'istruttoria (postali, notifica, registrazione, riscossione, ecc....)	€ 400,00	€ 400,00
L – Spese/Commissioni per l'estinzione anticipata del finanziamento calcolate sul capitale residuo	1% del capitale residuo	1% del capitale residuo
M – Spese per singolo invio degli estratti conto e delle comunicazioni periodiche		
N – Penale di decadenza dal beneficio del termine		
O - Modalità di calcolo degli interessi: con piano di ammortamento alla "francese" tasso annuo nominale (T.A.N.) con riferimento all'anno civile (divisore 365) o interessi anticipati attualizzati al tasso nominale annuo indicato nel contratto.		
P - Oneri fiscali connessi alle comunicazioni periodiche (spese di affrancatura)		
Q – Spese di esazione rata dell'intermediario (recupero spese d'incasso)		
R – Rimborso spese per informazione precontrattuale		



S – Spese per emissione di duplicati di documenti		
T – Oneri Previdenziali (solo per CQS Pensionati)	€ 187,00 MAX	

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE O IL SERVIZIO		
CESSIONE DEL QUINTO	DELEGAZIONE DI PAGAMENTO	
<p>CONCLUSIONE DEL CONTRATTO – Il contratto si conclude nel momento della contestuale sottoscrizione tra le parti. L'erogazione del finanziamento avrà luogo entro 30 giorni dall'ottenimento della dichiarazione scritta (benessere) dell'Amministrazione presso la quale il Cedente lavora sul proprio impegno a trattenere le quote cedute dalla retribuzione mensile del Cedente stesso. La valuta riconosciuta al cedente sarà di 30 giorni antecedente la scadenza della prima rata indicata nel contratto.</p> <p>PAGAMENTI - Il prelevamento delle quote mensili proseguirà ininterrottamente fino alla completa estinzione del debito, al raggiungimento della quale il rapporto con il Cedente si riterrà concluso.</p> <p>RITARDO NEI PAGAMENTI MENSILI - Nel caso di ritardo nel pagamento o mancato pagamento anche di una sola delle rate del prestito, saranno dovuti, senza alcuna intimazione, sull'importo non pagato, gli interessi di mora. Tali interessi decorreranno senza pregiudicare la facoltà della Cessionario o, per essa, della Società Procuratrice, di considerare risolto il contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 2° comma cod.civ..</p> <p>ESTINZIONE ANTICIPATA - E' sempre facoltà del Cedente di estinguere anticipatamente il finanziamento nelle modalità previste dal contratto. Su quest'ultimo sono altresì indicate tutte le somme addebitate al Cedente al momento della erogazione, che non potranno in alcun caso essere rimborsate. Pertanto, in caso di estinzione anticipata, il residuo debito s'intende al netto della sola quota interessi ancora da maturare attualizzata al tasso nominale annuo indicato nel contratto.</p> <p>SPESE TRATTENUTE ALL'EROGAZIONE - Le spese indicate nei punti B, F, H, I, P e Q della tabella relativa alle condizioni economiche, essendo a carico del Cedente, verranno trattenute dal Cessionario o, per esso, dalla Società Procuratrice all'atto dell'erogazione del finanziamento e direttamente corrisposte agli aventi diritto.</p> <p>EFFETTI DELLA CESSIONE SUL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA - La cessione estenderà i suoi effetti sull'assegno di quiescenza qualora, una volta cessato il servizio, esista il diritto al trattamento pensionistico e l'Ente previdenziale risulti obbligato per legge ad operare le necessarie trattenute. Nel caso in cui tale obbligo non sussista, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro la cessione si estenderà sul trattamento di fine rapporto, sulla liquidazione o sulle somme dovute a qualunque titolo e sotto qualunque denominazione.</p> <p>RIDUZIONE DELLA RETRIBUZIONE - Nei casi di riduzione per qualsiasi causa della retribuzione mensile, qualora la retribuzione stessa subisca una riduzione inferiore al terzo, la trattenuta da parte dell'Amministrazione dovrà continuare a essere effettuata nella misura stabilita dal contratto. Ove la riduzione sia maggiore al terzo la trattenuta non potrà eccedere il quinto dello stipendio ridotto. (artt. 35 e 55 del D.P.R. 5/11/1950 n.180).</p> <p>CONTRATTI ASSICURATIVI - La stipula del contratto di finanziamento presuppone la sottoscrizione dei contratti assicurativi connessi all'operazione a copertura del rischio Vita e del rischio Impiego. I costi delle polizze saranno a totale carico del Cliente ed i relativi premi verranno trattenuti e versati alla Compagnia di assicurazione direttamente dal Cessionario o, per esso, dalla Società Procuratrice al momento dell'erogazione del prestito ed in caso di sinistro è escluso il diritto di rivalsa della Compagnia Assicurativa nei confronti del Cliente. Diversamente, solo con riferimento alla Polizza Assicurativa a garanzia del Rischio Impiego e nella sola ipotesi in cui la stessa sia stata sottoscritta a tutela dell'interesse del Finanziatore ed il relativo premio sia stato corrisposto integralmente da quest'ultimo senza essere stato posto a carico del cliente, in caso di perdita d'impiego è fatto salvo il diritto della Compagnia di rivalersi sul Cliente per le somme pagate al Finanziatore. I dipendenti pubblici aderenti al Fondo Credito hanno la facoltà di decidere all'atto del finanziamento, se lo stesso debba essere garantito dall'INPDAP oppure da polizza stipulata con una Compagnia assicurativa privata. Con riferimento agli strumenti di trasparenza in materia assicurativa si rinvia al regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006</p> <p>COMUNICAZIONI PERIODICHE - Le comunicazioni periodiche comprendenti uno schema analitico che dia una completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un aggiornato quadro delle condizioni applicate, saranno trasmesse al Cedente almeno una volta l'anno all'indirizzo di residenza e s'intenderanno approvate trascorsi 60 giorni dal ricevimento.</p> <p>VARIAZIONE DELL' INDIRIZZO DI RESIDENZA O TRASFERIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO - Il Cedente è obbligato a comunicare ogni sua variazione di indirizzo di residenza o il trasferimento, anche di dipendenza lavorativa, al Cessionario o, per esso, alla Società procuratrice così come l'amministrazione da cui si allontana è tenuta a comunicare a quella ove assumerà il servizio il conto della cessione, assumendo in difetto ogni responsabilità a norma di legge.</p> <p>ORGANI E PROCEDURE DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE: Il Cedente potrà rivolgersi all'Ufficio Reclami del Cessionario all'indirizzo indicato nel foglio informativo consegnato dalla società procuratrice prima della conclusione del contratto.</p> <p>ONERI AGGIUNTIVI: Nessun onere aggiuntivo viene richiesto dal Cessionario o, per esso dalla Società Procuratrice oltre a quelli evidenziati nel contratto di finanziamento ed indicati nella sezione di questo Foglio informativo denominata "Condizioni economiche dell'operazione o del servizio". Il Cessionario e, per esso, la Società Procuratrice informano il Cedente che il finanziamento può essere ottenuto anche direttamente presso gli uffici della stessa Società Procuratrice e che, pertanto, l'attività del soggetto terzo non è necessaria per l'ottenimento del credito.</p>	<p>CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - Il contratto si conclude nel momento della contestuale sottoscrizione tra le parti. L'erogazione del finanziamento avrà luogo entro 30 giorni dall'ottenimento dell'atto di delega che include la dichiarazione scritta per accettazione o benessere da parte dell'Amministrazione presso la quale il Delegante lavora, sul proprio impegno a trattenere le quote delegate dalla retribuzione mensile del Delegante stesso. La valuta riconosciuta al cedente sarà di 30 giorni antecedente la scadenza della prima rata indicata nel contratto.</p> <p>PAGAMENTI - Il prelevamento delle quote mensili proseguirà ininterrottamente fino alla completa estinzione del debito, al raggiungimento della quale il rapporto con il Delegante si riterrà concluso.</p> <p>RITARDO NEI PAGAMENTI MENSILI - Nel caso di ritardo nel pagamento o mancato pagamento anche di una sola delle rate del prestito, saranno dovuti, senza alcuna intimazione, sull'importo non pagato, gli interessi di mora. Tali interessi decorreranno senza pregiudicare la facoltà della Mutuante o, per esso, della Società Procuratrice, di considerare risolto il contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 2° comma cod.civ..</p> <p>ESTINZIONE ANTICIPATA - E' sempre facoltà del Delegante di estinguere anticipatamente il finanziamento nelle modalità previste dal contratto. Su quest'ultimo sono altresì indicate tutte le somme addebitate al Delegante al momento della erogazione, che non potranno in alcun caso essere rimborsate. Pertanto, in caso di estinzione anticipata, il residuo debito s'intende al netto della sola quota interessi ancora da maturare attualizzata al tasso nominale annuo indicato nel contratto.</p> <p>SPESE TRATTENUTE ALL'EROGAZIONE - Le spese indicate nei punti B, F, H, I, P, Q e T della tabella relativa alle condizioni economiche, essendo a carico del Delegante, verranno trattenute dal Mutuante o, per esso, dalla Società Procuratrice all'atto dell'erogazione del finanziamento e direttamente corrisposte agli aventi diritto.</p> <p>EFFETTI DELLA DELEGAZIONE SUL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA - La delegazione estenderà i suoi effetti sull'assegno di quiescenza qualora, una volta cessato il servizio, esista il diritto al trattamento pensionistico e l'Ente previdenziale risulti obbligato per legge ad operare le necessarie trattenute. Nel caso in cui tale obbligo non sussista, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, la delegazione si estenderà sul trattamento di fine rapporto, sulla liquidazione o sulle somme dovute a qualunque titolo e sotto qualunque denominazione.</p> <p>CONTRATTI ASSICURATIVI - La stipula del contratto di finanziamento presuppone la sottoscrizione dei contratti assicurativi connessi all'operazione a copertura del rischio Vita e del rischio Impiego. I costi delle polizze saranno a totale carico del Cliente ed i relativi premi verranno trattenuti e versati alla Compagnia di assicurazione direttamente Cessionario o, per esso, dalla Società Procuratrice al momento dell'erogazione del prestito ed in caso di sinistro è escluso il diritto di rivalsa della Compagnia Assicurativa nei confronti del Cliente. Diversamente, solo con riferimento alla Polizza Assicurativa a garanzia del Rischio Impiego e nella sola ipotesi in cui la stessa sia stata sottoscritta a tutela dell'interesse del Finanziatore ed il relativo premio sia stato corrisposto integralmente da quest'ultimo senza essere stato posto a carico del cliente, in caso di perdita d'impiego è fatto salvo il diritto della Compagnia di rivalersi sul Cliente per le somme pagate al Finanziatore. I dipendenti pubblici aderenti al Fondo Credito hanno la facoltà di decidere all'atto del finanziamento, se lo stesso debba essere garantito dall'INPDAP oppure da polizza stipulata con una Compagnia assicurativa privata. Con riferimento agli strumenti di trasparenza in materia assicurativa si rinvia al regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006.</p> <p>COMUNICAZIONI PERIODICHE - Le comunicazioni periodiche comprendenti uno schema analitico che dia una completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un aggiornato quadro delle condizioni applicate, saranno trasmesse al Delegante almeno una volta l'anno all'indirizzo di residenza e s'intenderanno approvate trascorsi 60 giorni dal ricevimento.</p> <p>VARIAZIONE DELL' INDIRIZZO DI RESIDENZA O TRASFERIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO - Il Delegante è obbligato a comunicare ogni sua variazione di indirizzo di residenza o il trasferimento, anche di dipendenza lavorativa, al Mutuante o, per esso, alla Società procuratrice.</p> <p>ORGANI E PROCEDURE DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE: Il Delegante potrà rivolgersi all'Ufficio Reclami del Mutuante all'indirizzo indicato nel foglio informativo consegnato dalla Società Procuratrice prima della conclusione del contratto.</p> <p>ONERI AGGIUNTIVI: Nessun onere aggiuntivo viene richiesto dal Mutuante o, per esso dalla Società Procuratrice oltre a quelli evidenziati nel contratto di finanziamento ed indicati nella sezione di questo Foglio informativo denominata "Condizioni economiche dell'operazione o del servizio". Il Mutuante e, per esso, la Società Procuratrice informano il Delegante che il finanziamento può essere ottenuto anche direttamente presso gli uffici della stessa Società Procuratrice e che, pertanto, l'attività del soggetto terzo non è necessaria per l'ottenimento del credito.</p>	



**CONDIZIONI GENERALI DEI CONTRATTI DI MUTUO RIMBORSABILE MEDIANTE CESSIONE DI
QUOTE DELLO STIPENDIO O DELEGAZIONE DI PAGAMENTO**

- 1- In caso di cessazione dal servizio la Cessione si estenderà sulle indennità di fine rapporto ed il Cedente presta consenso affinché l'Amministrazione ceduta tratti l'importo necessario per l'estinzione, è così anche per la liquidazione eseguita da qualsiasi Ente di Previdenza o di Assistenza. Tutto anche nel caso in cui sussista il diritto a trattamento pensionistico. Il Cedente, inoltre, per la durata della Cessione si impegna a non avvalersi del diritto di cui al comma 6 dell'art. 2120 ce. così come modificato dalla legge 29/05/1982, n. 297 (Anticipi sul TFR).
- 2- In caso di richiamo alle armi del cedente, la cessione estenderà i suoi effetti sulle indennità che venissero in tal caso liquidate.
- 3- Nei casi di riduzione, per qualsiasi causa, della retribuzione mensile del Cedente - ferme restando le pattuizioni afferenti la copertura assicurativa - si applicheranno le disposizioni previste agli artt. 35 e 55 del D.P.R. 05/01/1950, n. 180.
- 4- In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, ove il Cedente agli effetti della previdenza fosse iscritto ad uno speciale fondo gestito dall'INPS, rinuncia alla iscrizione alla Cassa Pensioni (Assicurazione facoltativa) ed a tutti i conseguenti benefici cedendo al Cessionario il diritto di esercitare la facoltà di chiedere la liquidazione ed il pagamento dei contributi di assicurazione versati o della riserva matematica maturata a suo favore nella suddetta Cassa Pensione.
- 5- Nel caso in cui venga a trovarsi alle dipendenze di altra Amministrazione statale, parastatale oppure di Azienda privata, il Cedente autorizza sin da ora il Cessionario a notificare il presente contratto alla stessa perché questa operi sulla sua retribuzione nei modi previsti dal contratto. Tutte le spese, gli oneri e le perdite di valuta a cui il Cessionario potrà eventualmente andare incontro per la notifica e per il fatto stesso del trasferimento, saranno a carico del Cedente.
- 6- Le spese e tasse di bollo e di registro del presente atto, richieste dagli Uffici Fiscali, sia all'atto della registrazione sia successivamente, anche in via supplementare, nonché la rivalsa per gli oneri erariali e le spese postali e di notifica sono a carico del Cedente stesso, il quale autorizza, ora per allora, l'Amministrazione dalla quale dipenderà a trattenere dagli emolumenti dovuti la somma che, a tale titolo, gli venisse richiesta dal Cessionario o da chi per esso; la trattenuta dovrà essere operata anche in eccedenza del quinto del suo stipendio, come disposto dall'art. 2 del Testo Unico 180/50.
- 7- Per le somme che dovesse pagare per effetto della garanzia Rischi Impiego, la Compagnia di Assicurazione sarà sostituita al Cessionario in tutti i suoi diritti e privilegi verso il Cedente, non escluso quello di cui all'art. 1 del presente atto.
- 8- Il Cedente non potrà richiedere il versamento del netto ricavo della cessione se prima, o contestualmente, non saranno stati da lui forniti tutti gli atti e i documenti necessari per la validità e la garanzia della cessione stessa e specialmente se non sarà stato rilasciato il benestare definitivo da parte dell'Amministrazione dalla quale il Cedente dipende.
- 9- Ad ogni fine, ivi compresa la notifica degli atti giudiziari anche esecutivi, il Cedente dichiara la propria residenza impegnandosi a comunicare all'Intermediario ogni eventuale successiva variazione.
- 10- L'Intermediario fornisce per iscritto al Cliente, alla scadenza del contratto, e comunque almeno una volta l'anno, una comunicazione analitica che dia completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un aggiornato quadro delle condizioni applicate.
- 11- In deroga all'art. 190 ce. il Cessionario è autorizzato ad agire in via principale, anziché sussidiaria, per il recupero del suo credito sui beni personali del coniuge coobbligato.
- 12- Il mutuatario gode della facoltà di recedere unilateralmente e discrezionalmente dal contratto. Il recesso diverrà efficace nel momento ed alla condizione che il mutuatario medesimo abbia versato l'ammontare delle residue rate di ammortamento con detrazione della sommatoria di esse degli interessi indicati in contratto ed afferenti il periodo della non goduta rateazione del rimborso.
- 13- Competente per la definizione di eventuali reclami è l'Ufficio Reclami del Cessionario da contattare seguenti recapiti: responsabile dr. Francesco Abenavoli, tel. 0965/3189192, fax 0965/3189145 e-mail reclami@finanziariam3.it
- 14- Il Cessionario darà risposta entro 30 gg. dal ricevimento.
- 15- Foro competente. Le controversie che abbiano ad oggetto l'interpretazione, l'esecuzione, la validità o la risoluzione del presente contratto saranno devolute alla competenza dell'Autorità Giudiziaria di attuale residenza del mutuatario come innanzi indicata ancorché il mutuatario più ivi non risieda.
Le notificazioni anche giudiziarie saranno effettuate nel medesimo indicato luogo di residenza, salvo diversa residenza successivamente comunicata a mezzo lettera race. A.R.

Legenda:

- **Capitale erogato:** la somma che l'Intermediario mette a disposizione del Cliente a titolo di prestito e che comprende quanto effettivamente corrisposto al Cliente medesimo e gli oneri per l'attivazione del prestito, tra le quali le commissioni e le spese anticipate dal medesimo ente erogante.
- **Cessione pro-solvendo:** indica il negozio giuridico mediante il quale viene ceduto un credito in luogo del pagamento, ma il cedente non è liberato della sua obbligazione sin quando il Cessionario non abbia ottenuto il pagamento.
- **Ammortamento:** indica il piano di rimborso del capitale e degli accessori.
- **TAN (Tasso Nominale Annuo):** il tasso di interesse che remunera il capitale erogato.
- **TAEG:** il tasso annuo che comprende tutte le spese e gli oneri contrattuali oltre il TAN.
- **Interessi di mora:** gli interessi suppletivi dovuti dal Cliente a fronte di ritardi nel pagamento dei ratei periodici.
- **Commissioni finanziarie (o bancarie):** corrispettivi dell'Intermediario dovuti per i suoi interventi professionali e per la cura degli adempimenti legati all'operazione.
- **Spese:** costi sostenuti dall'Intermediario per l'espletamento delle attività inerenti la gestione del contratto.
- **Agente in Attività Finanziaria:** il soggetto iscritto nell'analogo Elenco professionale, che propone i prodotti finanziari delle società Intermediarie e può, sje munito di procura, sottoscrivere i relativi contratti.
- **Mediatore Creditizio:** il soggetto iscritto nell'analogo Albo professionale che mette in relazione, anche mediante attività di consulenza, le Banche e gli Intermediari Finanziari con la Clientela, senza essere legato ad alcuna delle parti e rimanendo terzo rispetto alle stesse.
- **Commissioni all'Agente o Mediatore:** corrispettivo per l'attività di Agenzia o Mediazione.

Data

Dichiaro di aver ricevuto copia del presente documento, unitamente a copia della Guida pratica dell'ABF (Arbitro Bancario e Finanziario- ADR) con annesso glossario.

Il Cliente

